



Città di SPILIMBERGO

Provincia di Pordenone

COPIA

**N. 15
del REGISTRO DELIBERE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente TASI Imposta per i servizi indivisibili. Anno 2015

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente/Assente
FRANCESCONI Renzo	Sindaco	Presente
SARCINELLI Enrico	Vice Sindaco	Presente
LAURORA Luchino	Assessore	Presente
FARINA Antonio	Consigliere	Presente
FALCONE Benedetto	Assessore	Presente
CINQUE Bruno	Capo Gruppo	Presente
TREVISAN Gino	Consigliere	Presente
ROMAN Carlo	Consigliere	Presente
MONGIAT Roberto	Assessore	Presente
SPAGNOLO Armando	Capo Gruppo	Presente
DELLA VALLE Giuseppe	Consigliere	Presente
DREOSTO Marco	Assessore	Presente
ZANNIER Stefano	Capo Gruppo	Presente
IUS Gabriella	Capo Gruppo	Presente
COZZI Maria Grazia	Consigliere	Presente
CANCIAN Anna Maria	Consigliere	Presente
OBLACH Giulia	Consigliere	Presente
TURANI Elisabetta	Consigliere	Presente
ROLLO Raffaele	Consigliere	Presente
CARLUCCI Giuseppe	Consigliere	Presente
RIZZOTTI Daniele	Capo Gruppo	Assente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

E' presente l'Assessore esterno sig. Silvano Pillin.

SCRUTATORI: Farina, Della Valle, Cozzi

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente TASI Imposta per i servizi indivisibili. Anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale – IUC, composta dall'Imposta municipale propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, dal Tributo sui servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Con deliberazione consiliare n.37 del 16/06/2014 veniva adottato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI e con successiva deliberazione n.38 venivano determinate le aliquote e detrazioni da applicare al medesimo tributo per l'anno 2014.

Evidenziato che:

- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, a norma del comma 676 della L.147/2013 con propria deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- Ai sensi del comma 677 della citata L. n.147/2013, così come modificato dalla Legge 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) "Il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti precedentemente indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l'aliquota non può eccedere la misura dell' 1 per mille;
- La nozione di abitazione principale, e sue assimilazioni, è la stessa dell'IMU così come disciplinata dall'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, dall'art.6 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU e dall'art.1, comma 707 della Legge n.147/2013. A partire dall'anno 2015, sempre a norma del citato art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011 "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- A norma dell'art.6 del nuovo Regolamento per l'applicazione della TASI, il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende, ai sensi dell'art.1, c.707, L.147/2013, alle seguenti fattispecie:
 - Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
 - Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 22/04/2008;

- Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art.52 del D.Lgs n.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art.1, comma 702 della Legge n.147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Ritenuto, conformemente ai criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, semplificazione e trasparenza nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2014, con la sola modifica dovuta all'applicazione dell'aliquota TASI alle unità immobiliari possedute dai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, conformemente a quella adottata per le abitazioni principale:

1. Abitazioni principali e quelle ad esse assimilate, di cui all'art.13, comma 2 del D.L.201/2011 e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, nella misura del 2 per mille;
2. Immobili strumentali agricoli di cui al citato art.1, comma 708 della Legge n.147/2013, nella misura del 1 per mille;
3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'art.13, comma 9 bis del D.L. 201/2011, nella misura del 2 per mille;
4. Categorie di immobili già soggette ad IMU aliquota zero.

Allo scopo di conseguire la finalità di agevolare le categorie sociali più deboli, generalmente in possesso di unità residenziali di valori catastali di modesta entità, pur in assenza di previsione normativa obbligatoria, si ritiene di dover continuare a riconoscere una detrazione per abitazione principale pari ad Euro 60,00=;

Evidenziato che, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si confermano le aliquote della TASI, meglio evidenziate nell'Allegato 1 "Aliquote e detrazioni TASI anno 2015", allo scopo di assicurare un gettito atteso di Euro 600.000,00, diretto alla copertura del costo stimato dei servizi indivisibili individuati analiticamente nel prospetto - Allegato 2, costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visti:

- L'art.1, comma 169 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, di differimento al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;
- L'art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 27/2014 (Legge Finanziaria regionale per il 2015), ai sensi del quale "in via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2015", non ancora avvenuta;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

ASS. DREOSTO MARCO – Precisa che si confermano le aliquote dell'anno precedente con la sola aggiunta dell'aliquota da applicare alle unità immobiliari possedute dai cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia di cui dà lettura.

CONS. CANCIAN ANNA MARIA – (vedi allegato n. 1).

CONS. ZANNIER STEFANO – Ritene iniquo e incostituzionale che il cittadino che contribuisce in base alla propria capacità contributiva sia continuamente calpestato proprio da chi queste Leggi le va a creare.

Ritiene la tassa ingiusta e mascherata in quanto di fatto trattasi di patrimoniale e chi ha deciso di applicarla dovrebbe assumersi la responsabilità e la paternità.

CONS. ROLLO RAFFAELE – (vedi allegato n. 2).

CONS. CARLUCCI GIUSEPPE – (vedi allegato n. 3).

ASS. DREOSTO MARCO – Ritene in linea di principio condivisibili gli interventi dei consiglieri Cancian e Rollo.

Precisa che la scelta dell'Amministrazione è stata quella di tassare l'inabile una sola volta o con l'IMU o con la TASI.

Non concorda con l'intervento del Cons. Carlucci in quanto tassare l'inquilino significa tassare la categoria più debole.

Scelta politica e tecnica.

SINDACO – Mantene invariate le tariffe della TASI perché si sta andando verso una stabilizzazione del tributo.

Si è cercato di far quadrare il conto con l'intento di addossare al Cittadino il minor onere possibile.

Precisa che l'extragetto non consente di fare quello che si desidera e che il non far pagare la TASI all'inquilino è una scelta politica.

Conclude affermando che si è cercato di tenere in equilibrio i conti.

CONS. ROLLO RAFFAELE – Riferisce che finalmente ci sarà la revisione degli estimi che verrà portata a termine in due-tre anni.

ISEE potrebbe essere uno strumento importante per alcune categorie per ridurre la tassazione o esentarle (pagano mutuo per l'immobile).

SINDACO – Principio giusto, il fatto è che nuovi ISEE hanno creato nuovi problemi.

Non essendoci ulteriori interventi pone ai voti l'argomento.

Pertanto, il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (Carlucci, Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo, Cozzi) espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 20:

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI per l'anno 2014, adottate con deliberazione consiliare n. 38 del 16/06/2014, integrando l'allegato 1 "Aliquote e detrazioni TASI anno 2015", con la sola previsione dell'aliquota da applicare alle unità immobiliari possedute dai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che:
 - il gettito TASI è diretto alla copertura, che si attesta attorno al 98.39 %, del costo dei servizi indivisibili, come desunti dal Bilancio di previsione 2015 ed individuati analiticamente nell'apposto Allegato 2 alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima;

- le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296;
- per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione consiliare 37 del 16 giugno 2014;
- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (Carlucci, Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo, Cozzi):

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

=====

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to FRANCESCONI dott. Renzo

Il Segretario

f.to COLUSSI dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **05/04/2015** al **20/04/2015**.

Addì, **05/04/2015**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **05/04/2015**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Paola CAZZITTI

La presente copia è conforme all'originale

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Paola CAZZITTI

